



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249
C.F. 80035060328 – VAT IT00551830326
Servizio Prevenzione e Protezione

Gruppo di lavoro Codau Sicurezza - 13 settembre 2012 - Torino

Relatore: Dott. Andrea Brunetta – SPP SISSA

Titolo: Il regime disciplinare interno in funzione di strumento di attuazione delle misure di prevenzione e protezione nei laboratori chimico-biologici.

Abstract:

Il Testo unico in materia di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008 (TU) in combinato con il DM 363/1998 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni” (norme speciali per l'università) delineano un sistema di gestione della sicurezza negli Atenei costellato di sanzioni penali contravvenzionali (rif. TU artt. 55-60, 68, 87, 157-160, 165, 170, 178, 219, 262-265, 282, 286, 297).

Dette sanzioni (reclusive e pecuniarie) sono potenzialmente a carico di tutti gli attori del sistema: DDL (Rettore o suoi delegati ex art. 16 TU), Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Medico competente, ecc. ma la maggior parte di esse sono a carico del DDL. Sembrano rimanere esclusi solamente RLS e RSPP, benché anche per quest'ultimo (RSPP), come del resto per gli altri soggetti, si possano configurare da parte giurisprudenziale, responsabilità omissive e colpose nell'ambito di reati (*rectius* delitti) da Codice Penale ulteriori rispetto al Testo Unico (rif. delitto di “Lesioni” ex CP 582-589 e sue aggravanti 583-585 o sue estreme conseguenze 586-590). In particolare omissioni o negligenze connesse alla sottovalutazione o alla errata valutazione del pericolo in sede di redazione del DVR, ovvero alla insufficiente o inadeguata individuazione di misure di prevenzione e protezione da suggerire al DDL.

Vero è che, ad alleggerimento del predetto quadro di responsabilità, le disposizioni di cui al D.Lgs. 758/94 – “Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, rif. artt. 19-25 consentono, almeno per le contravvenzioni (anche se non per i delitti), l'ammissione ad oblazione a seguito di adempimento di prescrizioni di adeguamento impartite dalle ASS vigilanti, con effetto di derubricazione delle violazioni dal registro penale a quello amministrativo (e conseguente salvaguardia del casellario giudiziario in relazione alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, c.d. “condizionale”). Tuttavia le risultanti sanzioni amministrative, al pari di quelle penali, conservano il carattere della “personalità” che ne impedisce la messa a carico del bilancio dell'ente pena danno erariale (cfr. costante e pacifica giurisprudenza tra cui Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Siciliana – n. 1574 del 12 luglio 2010; Sezione Calabria n. 950/2008; Sezione Sicilia n. 1829/08 et altre).

Un siffatto quadro pone gli operatori della sicurezza dell'Ateneo, in primis DDL, Dirigenti e Preposti, in caso di riscontrate violazioni, nella difficile posizione di dover (almeno in teoria) contestare al livello gerarchico sottostante ed infine ai lavoratori dette violazioni penali e dover (sempre in teoria) deferire i responsabili all'autorità competente all'irrogazione delle citate sanzioni (la Magistratura Ordinaria). Appare evidente che un simile atteggiamento sia impensabile, prima ancora che impraticabile ed insostenibile.

Emerge di conseguenza la necessità poter disporre di uno strumento sanzionatorio più leggero, pre-penale. Un regime sanzionatorio “light” (fatto richiami, interdizioni temporanee, piccole multe, ecc) da potersi concretamente azionare (e non solo da minacciare) come strumento di pressione e di “suasion” per indurre il personale dei laboratori (preposti e collaboratori ciascuno per parte propria) al rispetto delle regole, delle prassi, delle POS (Procedure Operative di Sicurezza) precedentemente definite (e dei connessi doveri di vigilanza sul loro rispetto), senza dover ricorrere, e sperabilmente riuscendo ad evitare di incorrere, nei rigori dello strumento penale.

Tale opzione sembra offrire diversi vantaggi:

- Miglioramento del grado di adesione a norme e prassi corrette nei laboratori in modo da minimizzare gli infortuni e le sanzioni penali/amministrative che con elevata probabilità ne conseguono;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea n.265, 34136 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

C.F. 80035060328 – VAT IT00551830326

Servizio Prevenzione e Protezione

- Catalogazione e raccolta delle POS e loro integrazione in un regolamento disciplinare come ausilio alla creazione di un quadro di certezza giuridica circa i comportamenti corretti da tenere nei laboratori e le conseguenze immediate della loro violazione;
- Irrogazione di sanzioni disciplinari con immediato effetto esemplare (certezza della pena) capace di indurre l'utenza ad una maggior adesione alle norme/buone prassi e quindi ad una maggior effettività delle stesse;
- Valenza scriminante: in caso di infortuni e di successive indagini delle ASS (in funzione di PG), la circostanza della pregressa avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari tese a dare effettività alle buone prassi di laboratorio è considerato comportamento indice di esercizio di vigilanza e come tale scriminante in relazione alle imputazioni di omesso controllo/omessa vigilanza;
- Valenza formativa: catalogazione e raccolta delle POS (dotate di effettività di precetto disciplinare) e loro adozione quali sussidi per percorsi di formazione/addestramento interno per i nuovi arrivati in laboratorio;

Si può allora immaginare un sistema basato sui seguenti capisaldi:

- 1) I Responsabili di Laboratorio, con l'ausilio del SPP, predispongono (ciascuno per il proprio laboratorio o il proprio servizio) una o più POS "protocolli operativi di sicurezza" anche basati sulle istruzioni contenute nelle "schede di sicurezza" delle sostanze in uso. I POS devono essere congruenti con l'analisi del rischio e la programmazione scientifica degli esperimenti di ciascun Laboratorio/Servizio Comune;
- 2) I protocolli di sicurezza definiscono comportamenti, DPI da usare, dispositivi collettivi di protezione (cappe chimiche), le azioni da fare e da non fare in ciascun laboratorio e nell'uso di ciascuno dei servizi comuni ai laboratori (cellule, cucina, istologia, microscopi, ecc). I POS così definiti sono adottati, mediante decreto dirigenziale senza bisogno di passaggio in organi collegiali, quali allegati al regolamento e vanno a costituire i precetti la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- 3) Il corpus costituito dai protocolli è oggetto di pubblicità, informazione e formazione/addestramento obbligatori per tutti gli addetti di laboratorio ed in particolare per i nuovi arrivati, e la relativa verifica di apprendimento è propedeutica al loro ingresso nei laboratori; (Ulteriore valenza scriminante, in caso di infortunio, di adeguata in-formazione sui rischi specifici);

Mentre l'apparato regolamentare in argomento potrebbe avere il seguente contenuto minimo:

- 4) Definizione e disciplina di: organigramma della sicurezza, funzioni obblighi di vigilanza dei vari attori del sistema (cfr. www.sissa.it/safety);
- 5) Definizione della tabella delle sanzioni disciplinari con riferimento alla normativa di comparto vigente in relazione alle violazioni dei precetti contenuti nei protocolli operativi di sicurezza, grado di colpa o dolo, aggravanti, recidiva, ecc;
- 6) Definizione e disciplina della commissione disciplinare, procedura di incolpazione, ecc;
- 7) Procedura di produzione/adozione/modifica di POS e loro pubblicità;
- 8) Altro.....

Torino, 13.9.2012

Servizio Prevenzione e Protezione - SISSA
Dott. Andrea Brunetta